

Accordo Attuativo del
“Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”
per l’attuazione dei servizi e delle attività della Biblioteca Centrale di Medicina

tra

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in prosieguo denominata “ASU GI”, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides n. 2, codice fiscale / partita IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Direzione Generale ASU GI, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

e

l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2023,

- di seguito denominate anche “le Parti”,

Premesso che

- a partire dal 1975 con regolamento congiunto l’Università e il Consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti di Trieste avevano instaurato un rapporto di collaborazione relativo alla realizzazione del polo bibliotecario universitario-ospedaliero denominato “Biblioteca centrale di medicina”, al fine di offrire all’utenza dell’Azienda e dell’Università un potenziamento e ampliamento dei servizi, nonché un’ottimizzazione delle rispettive risorse sia economiche sia umane;

- la Regione FVG e l'Università degli Studi di Trieste avevano sottoscritto il 22 aprile 2016, il "Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università", a seguito del quale nel 2017 era stato siglato un Accordo Attuativo per l'attuazione dei servizi e delle attività della Biblioteca centrale di medicina;
- con il "Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" del 5 novembre 2021 si è proceduto al rinnovo del suddetto Protocollo, da cui deriva la necessità di ridefinire anche l'Accordo Attuativo per l'attuazione dei servizi e delle attività della Biblioteca centrale di medicina;
- il "Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" prevede che l'applicazione, per quanto non direttamente attuabile, sia demandata agli atti aziendali approvati dai direttori generali, e a specifici accordi attuativi, con riferimento alle peculiarità dei singoli enti, da stipularsi tra i direttori generali ed i rettori delle Università (art. 18, 2°co., "Protocollo d'Intesa");
- ASU GI e Università con il presente accordo intendono, pertanto, dare attuazione al suddetto protocollo e disciplinare nello specifico lo svolgimento dei servizi e dell'attività della Biblioteca centrale di medicina.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante dell'accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente Accordo Attuativo del "Protocollo d'intesa tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" del 5 novembre 2021 (d'ora innanzi anche "Accordo Attuativo") è la disciplina dei rapporti tra l'Università e ASU GI per la condivisione dei servizi bibliotecari e la gestione della Biblioteca centrale di medicina.

Con il presente atto ASU GI affida all'Università la gestione delle attività e dei servizi della Biblioteca centrale di medicina, in linea con quanto previsto per le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e nei limiti previsti dai successivi articoli.

Art. 2 Obiettivi

Il presente accordo è finalizzato a realizzare un servizio bibliotecario condiviso tra ASU GI e Università, in modo da consentire la massima integrazione possibile delle risorse biblioteconomiche e la più estesa accessibilità alle stesse da parte degli utenti di entrambi gli enti.

La Biblioteca centrale di medicina gestisce il servizio condiviso e organizza le seguenti attività:

- garantisce la circolazione e la fruizione del materiale bibliografico;
- fornisce agli utenti assistenza e formazione in merito all'utilizzo dei servizi e alle risorse bibliografiche possedute;
- gestisce lo sviluppo, la manutenzione e la conservazione delle raccolte della biblioteca, basandosi sulle esigenze di didattica, ricerca e assistenza delle strutture scientifiche e assistenziali di riferimento;
- garantisce un trattamento biblioteconomico uniforme di tutto il materiale bibliografico e documentario;
- garantisce il supporto biblioteconomico alla produzione scientifica dei ricercatori delle strutture di riferimento.

Art. 3 Servizi

I servizi garantiti dalla Biblioteca centrale di medicina sono:

- sviluppo, gestione e conservazione delle collezioni bibliografiche in qualsiasi formato;
- gestione degli abbonamenti cartacei destinati agli uffici ASU GI;
- consultazione e prestito;
- informazione e ricerche bibliografiche e documentali;
- prestito interbibliotecario e fornitura di documenti;
- formazione dell'utenza;
- supporto all'inserimento nel catalogo della ricerca dell'Università e alla validazione dei metadati descrittivi dei prodotti della ricerca delle strutture di riferimento.

Per l'Università la gestione delle attività e dei servizi della Biblioteca centrale di medicina fa parte della gestione complessiva del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 4 Utenza

L'utenza istituzionale della Biblioteca centrale di medicina è costituita dall'utenza istituzionale universitaria e da quella di ASU GI.

L'utenza istituzionale della Biblioteca centrale di medicina ha diritto a tutti servizi della Biblioteca.

Visti i vincoli contrattuali che regolano i servizi di accesso alle risorse bibliografiche digitali, questi sono riservati esclusivamente al personale ASU GI e dell'Università che abbia rapporti formalizzati di collaborazione reciproca nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'attività assistenziale.

Art. 5 Comitato di gestione

Il Comitato di gestione definisce il programma annuale delle acquisizioni sulla base del budget reso disponibile dalle Parti, assicura le altre funzioni previste dal presente Accordo, sovrintende al regolare funzionamento della Biblioteca e alla corretta applicazione del presente Accordo Attuativo.

Il Comitato è composto da quattro componenti, due di nomina del Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute e due di nomina ASU GI.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Capo Ufficio SBA - biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 6 Personale

L'Università mette a disposizione della Biblioteca centrale di medicina personale dell'Area biblioteche in una quantità commisurata alla gestione ottimale dei servizi di back office, che opererà in base alle regole stabilite per il Sistema Bibliotecario di Ateneo e che, per fini esclusivamente volti alla gestione e all'aggiornamento delle banche dati bibliografiche ASU GI, avrà diritto di accesso all'intranet dell'Azienda.

Sulla base di quanto preventivamente condiviso in sede di Comitato di Gestione, entrambe le parti scriventi s'impegnano a ripartire le spese per i servizi di front office, gestiti in outsourcing da un operatore economico individuato tramite una gara espletata dall'Università per tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 7 Spazi e arredi della Biblioteca centrale di medicina

L'ASU GI mette a disposizione della Biblioteca spazi e arredi nei quali sono individuati:

- gli spazi e gli arredi per attività di back office;
- gli spazi e gli arredi destinati all'utenza e alla biblioteca a scaffale aperto;
- gli spazi e gli arredi destinati al magazzino librario.

Le Parti convengono che la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli arredi ad uso biblioteca, propri di ASUGI, siano a carico della stessa.

Art. 8 Attrezzature

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento delle attività della Biblioteca tutte le attrezzature informatiche e i materiali necessari per garantire la corretta gestione del patrimonio bibliografico e dei servizi all'utenza. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse è a carico dell'Università.

Art. 9 Spese

ASU GI rimborsa all'Università i costi annuali degli abbonamenti ai periodici cartacei e/o elettronici e alle banche dati sottoscritti dall'ateneo in conseguenza dell'espletamento di procedure di gara o nell'ambito della Convenzione in essere con CARE-CRUI – Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche.

Le risorse bibliografiche e i relativi costi da sostenere sono annualmente concordati nei limiti del fabbisogno annuale segnalato da ASU GI con gli opportuni aggiornamenti.

La richiesta di rimborso da parte dell'Università viene inviata con nota in regime istituzionale ex artt. 1 e 4 DPR 633/1972 entro il mese di febbraio, cui segue il conguaglio a consuntivo sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Le spese di funzionamento non dipendenti dalla specifica attività della Biblioteca – riscaldamento, pulizie etc. – sono definite tra Università e ASU GI in base agli accordi generali. Eventuali necessità di adeguamento di spazi e impianti a supporto dei servizi erogati dalla biblioteca sono trattati in sede di Comitato di gestione, per la preventiva condivisione e conseguente pianificazione delle attività e degli impegni di spesa.

Art. 10 Sicurezza negli ambienti di lavoro

Le parti concordano di stabilire che i Servizi di Prevenzione e Protezione di ASUGI, di UNITS e dell'eventuale ditta appaltatrice di cui all'art. 6, comma 2, attueranno apposito coordinamento o documento (DUVRI) per la gestione degli eventuali rischi, anche interferenziali, e per la gestione delle emergenze come previsto dall'art. 26 del DLgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 11 Durata e modifiche

Il presente "Accordo Attuativo" ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La sua vigenza si intende prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di proroga del "Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" per uguale periodo (tre anni), il presente Accordo Attuativo si intende prorogato per lo stesso tempo.

Art. 12 Regime di segretezza

Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell'Accordo.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'accordo.

Art. 14 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità – D.Lgs. n. 33/2013

L'Università dichiara nello specifico di aver preso visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato da ASU GI, e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice disciplinare e di condotta dell'ASU GI stessa. Analogamente ASU GI dichiara di aver preso visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Università, di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice etico e di comportamento dell'Università.

Art. 15 Foro competente

Qualora dovessero insorgere delle controversie circa l'esecuzione o l'interpretazione del presente atto il Foro di Trieste sarà il solo competente con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 16 Clausole vessatorie

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art 17 Beni

Le Parti si danno atto che il presente Accordo non modifica in alcun modo il regime di proprietà dei beni messi a disposizione da ciascuna Amministrazione per le finalità condivise.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Attuativo trova applicazione il "Protocollo d'intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" e la normativa vigente applicabile, tra cui quella richiamata nelle premesse.

Art. 19 Registrazione e bollo

Il presente Atto aggiuntivo al Protocollo d'Intesa è redatto ai sensi della tariffa allegato A del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte II D.P.R. n.131 del 26.4.1986.

Per ASU GI l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 maggio 2003).

Art. 20 Uffici di riferimento

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Accordo attuativo sono:

Azienda sanitaria universitaria Giuliano
Isontina (ASU GI)

Università degli studi di Trieste

Segreteria della Direzione Amministrativa

Unità di staff Segreteria unica di Rettorato e
Direzione generale

Via Costantino Costantinides, 2
34128 – Trieste

Piazzale Europa, 1
34127 - Trieste

Email: da@asuqi.sanita.fvg.it

Email: segreteria.rettore@units.it

Il presente Accordo attuativo è sottoscritto da:

Università degli studi di Trieste

Azienda sanitaria universitaria Giuliano
Isontina (ASU GI)

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

prof. Roberto Di Lenarda

dott. Antonio Poggiana

Il presente Protocollo d'intesa è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.